

Sentenza: n. 308 del 20 Novembre 2009.

Materia: Finanza pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: principio di leale collaborazione e art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Ricorrente: Regione Emilia Romagna;

Oggetto: art.4, comma 1, del decreto legge 25 Giugno 2008, n.112.(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n.113;

Esito: non fondata.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 308/2009 la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art.4, comma 1, del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112.

A sollevare la questione di legittimità la Regione Veneto, la quale ritiene che la disciplina prevista dall'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 112/2007 violi l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e il principio di leale collaborazione, "nella parte in cui non prevede il ricorso allo strumento dell'intesa e domanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione."

Secondo la Corte la disposizione impugnata ha un contenuto sostanzialmente programmatico, limitandosi ad indicare la mera possibilità di istituire fondi per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione", ma non predispone effettive risorse finanziarie da impiegare per il raggiungimento delle finalità che sono indicate in modo estremamente generico.

Inoltre il carattere programmatico della disposizione preclude la configurabilità di una forma di finanziamento diretto e vincolato dello Stato e non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione